

Oggetto: Non prosecuzione nel procedimento contenzioso amministrativo tributario avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in materia di ICIAP.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone, per palesi motivi di economicità, la non prosecuzione nel procedimento contenzioso amministrativo tributario tramite proposizione di ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale in materia di ICIAP;
- Accoltene le motivazioni e conclusioni;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come da foglio allegato;
- Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di non procedere alla proposizione di ricorso in Cassazione avverso la sentenza n° 18/40/03 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano che ha respinto il ricorso in appello proposto da Questo Comune avverso la sentenza n° 332/02/00 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale relativa al ricorso proposto da Aureggi Giorgio e Lacelli Giuseppe s.d.f. avverso l'avviso di accertamento n.81/99 in rettifica della denuncia Iciap presentata per l'anno 1994 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie emesso dal Comune;
- 2) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE

Con atto n.81/99 del 10.12.1999, l'ufficio ha proceduto all'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica della denuncia Iciap presentata per l'anno 1994 e contestuale irrogazione di sanzioni amministrative tributarie alla Aureggi Giorgio e Lacelli Giuseppe s.d.f., contestando l'errato settore di attività e l'errata classe di superficie. L'importo dell'accertamento era pari a L.2.037.317 (€ 1052,19) ridotto a L.1.654.817 (€854,64) nel caso di effettuazione del versamento entro 60 giorni dal ricevimento dell'atto.

Avverso il suddetto accertamento, però, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva lo stesso con sentenza n.332/02/00. Avverso tale sentenza il Comune ricorreva in appello alla Commissione Tributaria Regionale. Ma Quest'Ultima, con sentenza n. 18/40/03 respingeva il ricorso sostenendo la tesi del contribuente limitatamente al settore di attività.

L'avviso di accertamento, pertanto, rimane in essere per l'errata classe di superficie con conseguente rettifica dell'importo che viene ridotto complessivamente a € 433,25 (L.838.895).

Visto l'importo dell'avviso di accertamento, si rileva la manifesta disparità con l'ammontare delle spese di giudizio che dovrebbero essere sostenute nel procedimento relativo al ricorso in Cassazione e quindi gli evidenti motivi di economicità e di non convenienza che

rendono non opportuna la prosecuzione del procedimento contenzioso amministrativo tributario avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale.

Sesto San Giovanni, 14/05/2004